



Servizi della società dell'informazione. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla possibilità di un terzo di esigere dall'*hosting provider* di porre fine o di impedire una pubblicazione ritenuta diffamatoria

📅 16/01/2020

📖 SOCIETÀ, CONTENZIOSO, PROTEZIONE DEI DATI E CYBERSECURITY

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 3 ottobre 2019, la Corte di Giustizia si è pronunciata nella Causa C-18/18, *Eva Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland Limited*, sull'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il

commercio elettronico, nel mercato interno¹. Tale domanda era stata proposta nell'ambito di una controversia pendente in Austria tra la Sig.ra Eva Glawischnig-Piesczek e la *Facebook Ireland Limited* ("Facebook Ireland") in merito alla pubblicazione, sulla pagina di un utente ospitata sul sito del *social network* Facebook, di un messaggio contenente dichiarazioni ritenute lesive dell'onore della ricorrente.

¹ GUUE L 178 del 17.07.2000.

Nell'aprile 2016 un utente di Facebook Service, una piattaforma mondiale di *social media* per gli utenti che si trovano al di fuori degli Stati Uniti d'America e del Canada gestita da Facebook Ireland, aveva condiviso sulla sua pagina personale un articolo intitolato *"I Verdi: a favore del mantenimento di un reddito minimo per i rifugiati"*. Ciò aveva generato su tale pagina un " riquadro anteprima" del sito d'origine contenente il titolo del suddetto articolo, un breve riassunto del medesimo, nonché una fotografia della Sig.ra Glawischnig-Piesczek, presidente e portavoce del gruppo parlamentare austriaco "i Verdi". Tale utente aveva inoltre pubblicato un commento consultabile da ogni altro utente di Facebook Service, redatto in termini ritenuti lesivi dell'onore della Sig.ra Glawischnig-Piesczek.

Poiché la Facebook Ireland non aveva ottemperato alla richiesta della Sig.ra Glawischnig-Piesczek di rimuovere tale commento, quest'ultima aveva proposto ricorso dinanzi al *Handelsgericht Wien* (Tribunale di commercio di Vienna), che aveva ordinato alla Facebook Ireland di cessare immediatamente, e fino alla chiusura definitiva del procedimento relativo all'azione inibitoria, la pubblicazione e/o la diffusione di fotografie della ricorrente qualora il messaggio di accompagnamento contenesse le stesse affermazioni o affermazioni di contenuto equivalente a quello del suddetto commento. Adito in appello, l'*Oberlandesgericht Wien* (Tribunale superiore del Land di Vienna) aveva confermato l'ordinanza di primo grado. Tuttavia, esso aveva altresì dichiarato che la diffusione di affermazioni di

contenuto equivalente doveva cessare unicamente per quanto riguardava quelle portate a conoscenza della Facebook Ireland dalla ricorrente, da terzi o in altro modo. Tanto la Facebook Ireland quanto la Sig.ra Glawischnig-Piesczek avevano proposto ricorso per cassazione (*Revision*) dinanzi all'*Oberster Gerichtshof* (Corte suprema, "giudice del rinvio") il quale, ritenendo necessaria l'interpretazione della normativa europea in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali.

Con le prime due questioni, che la Corte ha esaminato congiuntamente, il giudice del rinvio aveva chiesto, in sostanza, se la Direttiva 2000/31, in particolare il suo articolo 15, paragrafo 1², debba essere interpretata nel senso che essa osta a che un giudice di uno Stato membro possa: i) ordinare a un prestatore di servizi di *hosting* di rimuovere le informazioni da lui memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, quale che sia l'autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni; ii) ordinare a un prestatore di servizi di *hosting* di rimuovere le informazioni da lui memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime; e iii) estendere gli effetti di tale ingiunzione a livello mondiale.

La Corte ha preliminarmente ricordato come la Facebook Ireland fornisca servizi di "*hosting*" ai sensi della Direttiva 2000/31³ e come, in base al combinato

² L'articolo 15 della Direttiva 2000/31, intitolato "Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza", al paragrafo 1 così dispone: "... Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite..."

³ L'articolo 14 della Direttiva 2000/31, intitolato "Hosting", al paragrafo 1 così dispone: "... Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

disposto dell'articolo 14, paragrafo 3⁴ e del considerando (45) della stessa Direttiva⁵, un prestatore di tali servizi possa essere destinatario di ingiunzioni emesse in base al diritto nazionale di uno Stato membro anche nell'ipotesi in cui non sia considerato responsabile. Inoltre, la Corte ha ricordato come spetti agli Stati membri provvedere affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società dell'informazione consentano provvedimenti solleciti, anche provvisori, idonei a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa⁶.

L'articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2000/31 vieta agli Stati membri di imporre ai prestatori di servizi di *hosting* un obbligo generale di monitorare le informazioni che trasmettono o memorizzano, o di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Tale divieto, tuttavia, non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici⁷, come quello del caso concreto, scaturito da un'informazione precisa, memorizzata dal prestatore di servizi di *hosting* interessato su richiesta di un determinato

utente del suo *social network*, ed il cui contenuto sia stato valutato da un giudice competente dello Stato membro che, in esito alla sua valutazione, l'abbia dichiarata illecita. Pertanto, posto che un *social network* facilita la trasmissione rapida delle informazioni memorizzate dal prestatore dei servizi di *hosting* tra i suoi vari utenti, sussistendo in tal modo un rischio reale che un'informazione qualificata come illecita possa essere successivamente riprodotta e condivisa da altri utenti, secondo la Corte è legittimo che il giudice competente possa esigere dal prestatore di servizi di bloccare l'accesso alle informazioni memorizzate, il cui contenuto sia identico a quello precedentemente dichiarato illecito, o di rimuovere tali informazioni, quale che sia l'autore della richiesta di memorizzazione delle medesime.

Quanto poi alle "informazioni di contenuto equivalente"⁸ cui il giudice del rinvio fa riferimento, la Corte osserva che l'illiceità del contenuto di un'informazione non è tanto da ricondurre all'uso di particolari termini, combinati in un certo modo, quanto al fatto che il messaggio veicolato da tale contenuto sia qualificato come illecito, trattandosi, come nel caso

a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o

b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso..."

⁴ L'articolo 14 della Direttiva 2000/31 al paragrafo 3 così dispone: "... Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime..."

⁵ Il considerando (45) della Direttiva 2000/31 così dispone: "... Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima..."

⁶ L'articolo 18 della Direttiva 2000/31, intitolato "Ricorsi giurisdizionali", al paragrafo 1 così dispone: "... Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società dell'informazione consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa..."

⁷ Il considerando (47) della Direttiva 2000/31 così dispone: "... Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni..."

⁸ Per "informazioni di contenuto equivalente" si intendono quelle che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane, in sostanza, invariato e quindi diverge molto poco da quello che ha dato luogo all'accertamento d'illiceità.

di specie, di dichiarazioni diffamatorie aventi ad oggetto una persona determinata. Di conseguenza, un'ingiunzione volta a fare cessare un atto illecito e ad impedire il suo reiterarsi, e ad evitare ulteriore danno agli interessi in causa, deve potersi estendere anche alle informazioni di contenuto equivalente in quanto, altrimenti, i suoi effetti potrebbero essere facilmente elusi tramite la memorizzazione di messaggi appena diversi da quelli dichiarati illeciti in precedenza, ciò che potrebbe costringere l'interessato a moltiplicare le procedure al fine di ottenere la cessazione dei comportamenti illeciti di cui è vittima.

Tuttavia dato che, tramite la Direttiva 2000/31, il legislatore europeo ha inteso stabilire un equilibrio tra i vari interessi in gioco⁹, l'articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva stessa implica che l'obiettivo perseguito da un'ingiunzione come quella di cui trattasi, consistente in particolare nel tutelare efficacemente la reputazione e l'onore di una persona determinata, non possa venire perseguito mediante un obbligo eccessivo imposto al prestatore dei servizi di *hosting*. A tale scopo, è necessario che le informazioni di contenuto equivalente contengano elementi specifici debitamente individuati nell'ingiunzione, quali il nome della persona interessata dalla violazione precedentemente accertata, le circostanze in cui è stata accertata tale violazione nonché l'equivalenza del contenuto a quello già dichiarato illecito. Inoltre, le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente non devono essere tali da costringere il prestatore dei servizi di *hosting* ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto.

Di conseguenza, nella misura in cui si estende anche alle informazioni di contenuto equivalente, l'obbligo di sorveglianza risulta sufficientemente efficace e non eccessivo al fine di garantire la tutela della persona oggetto di dichiarazioni diffamatorie, se ed in

quanto la sorveglianza e la ricerca siano limitate alle informazioni contenenti gli elementi specificati nell'ingiunzione e il prestatore dei servizi di *hosting* non sia tenuto ad effettuare una valutazione autonoma, consentendogli anche di ricorrere a tecniche e mezzi di ricerca automatizzati.

Infine, secondo la Corte, la Direttiva 2000/31 non osta a che i provvedimenti ingiuntivi dei giudici nazionali producano effetti a livello mondiale, fermo restando l'obbligo per gli Stati membri di garantire che essi tengano debitamente conto delle norme dell'Unione in tale ambito e di quelle applicabili a livello internazionale.

La Corte non ha ritenuto necessario esaminare la terza questione, con la quale il giudice del rinvio aveva chiesto se gli eventuali obblighi dell'*host provider* ai sensi della Direttiva 2000/31 valessero anche per le informazioni di contenuto equivalente non appena il gestore ne fosse venuto a conoscenza. Pertanto, la Corte di Giustizia ha statuito che:

“La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in particolare il suo articolo 15, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un giudice di uno Stato membro possa:

- *ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni;*

⁹ Il considerando (41) della Direttiva 2000/31 così dispone: “... La direttiva rappresenta un equilibrio tra i vari interessi in gioco e istituisce principi su cui possono essere basati gli accordi e gli standard delle imprese del settore...”.

- *ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all'accertamento d'illiceità e che contiene gli elementi specificati nell'ingiunzione e le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente*

rispetto a quella che caratterizza l'informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto; e

- *ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni oggetto dell'ingiunzione o di bloccare l'accesso alle medesime a livello mondiale, nell'ambito del diritto internazionale pertinente".*



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1


 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

